



Regolamento per l'attribuzione di borse di ricerca, studio e perfezionamento tecnico di Porto Conte Ricerche

DATA DI PRIMA EMISSIONE:	27.03.2017	DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:	08.07.2026
		FIRME DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO:	
PROPOSTO DA:	Paolo Posadinu (Responsabile SA&SG)		
VERIFICATO DA:	Antonpaolo Garau (Responsabile ST) Daniela Pagnozzi (Responsabile SRBA) Paolo Posadinu (Responsabile SA&SG) Tonina Roggio (Responsabile SRTA)		
APPROVATO DA:	Gavino Sini (AU)		



ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI	3
ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO	3
2.1 Requisiti Generali	3
2.2 Requisiti specifici	4
2.2.1 - Borsa di ricerca	4
2.2.2 - Borsa di Studio	4
2.2.3 – Borsa di Perfezionamento Tecnico	4
ART. 3 - PROCEDURE	4
ART. 4 - TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE BORSE	6
ART. 5 - DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ	7
ART. 6 – RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO DELLA BORSA	7
ART. 7 - DURATA BORSA, RINNOVI E PROROGHE	7
ART. 8 - DOVERI DEL BORSISTA	8
ART. 9 - ASSENZE MALATTIA GRAVIDANZA INFORTUNIO	8
ART.10 - MONITORAGGIO ATTIVITA FORMATIVA	9
ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 12 - REVOCA E DECADENZA	9
ART. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE	9
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI	9
ART. 16 - STORICO DELLE REVISIONI	10



ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente documento individua e disciplina le procedure per l'assegnazione di Borse di Ricerca, Borse di Studio e Borse di Perfezionamento Tecnico che Porto Conte Ricerche offre nell'ambito delle proprie attività formative, finalizzate allo sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche e professionali di laureati, diplomati e/o ricercatori.

Le borse di formazione non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, né tirocinio ai sensi della normativa vigente e non danno luogo ad alcun diritto all'assunzione presso la Società.

Le **Borse di Studio** e di **Perfezionamento Tecnico** sono finalizzate alla formazione di risorse umane che intendono migliorare le proprie competenze nella conoscenza e nello sviluppo di tecnologie abilitanti per le quali il centro di ricerca possiede pluriennale esperienza, nonché nella gestione amministrativa e manageriale di progetti di ricerca complessi.

L'oggetto caratterizzante della Borsa di Studio e della Borsa di Perfezionamento Tecnico è da individuarsi nella natura dell'attività formativa da erogare. Essa deve essere indirizzata esclusivamente alla formazione e allo studio senza rientrare tra i compiti istituzionali di Porto Conte Ricerche. Le Borse di Studio e di Perfezionamento Tecnico devono essere finanziate con fondi dedicati alle attività formative e previsti nel Piano di Attività annualmente proposto a Sardegna Ricerche.

Le **Borse di Ricerca** sono uno strumento finalizzato alla formazione mediante la partecipazione a gruppi o progetti di ricerca. L'oggetto caratterizzante della Borsa di Ricerca è da individuarsi, pertanto, nella partecipazione allo svolgimento di attività di ricerca.

Le Borse di Ricerca devono essere finanziate con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, finalizzate all'esecuzione di attività di ricerca e formazione provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.

L'erogazione finanziaria a favore del/della borsista è un sostegno economico ad un'attività di studio, di perfezionamento tecnico e/o di ricerca.

Costituiscono indici significativi di non pertinenza con l'assegnazione di borse:

1. Attività indirizzata prevalentemente alla riorganizzazione di strutture e servizi aziendali
2. Sostituzione di personale dipendente temporaneamente assente
3. Supplenza a carenze di organico
4. Svolgimento di attività istituzionale di Porto Conte Ricerche

ART. 2 - REQUISITI DI ACCESSO ALLE BORSE DI STUDIO

Alle Borse di Porto Conte Ricerche si può accedere con il possesso dei requisiti sotto descritti:

2.1 Requisiti Generali

- cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea
- godimento dei diritti civili e politici
- assenza di condanne penali o interdizione o altre misure che escludano l'accesso agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la vigente normativa
- essere disponibili ad avviare l'attività di formazione prevista dalla borsa, a pena di decadenza del beneficio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione



- non essere stato beneficiario di altra borsa di formazione erogata da Porto Conte Ricerche della stessa tipologia e per analogo percorso formativo.
- non aver avuto da almeno un anno rapporti di lavoro, collaborazione o consulenza con Porto Conte Ricerche.

2.2 Requisiti specifici

2.2.1 - Borsa di ricerca

È necessario il requisito specifico del

- dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in altro Paese della UE o in altre nazioni con le quali sia in vigore una convenzione per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio universitari, in materie attinenti all'oggetto della borsa,

oppure del

- diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) o specialistica/magistrale (o titolo di studio equipollente) cui sia seguito un periodo documentato di attività di ricerca, sempre in materie attinenti all'oggetto della borsa, di durata non inferiore ai 36 mesi.

I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione della borsa sono rappresentati da ulteriori esperienze di ricerca, oltre il dottorato di ricerca ovvero i 36 mesi sopradetti, dalle pubblicazioni scientifiche in materie attinenti all'oggetto della borsa e da altri titoli di studio superiore (laurea, master, specializzazione, ecc.) oltre a quelli utili per l'accesso alla procedura comparativa; è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

2.2.2 - Borsa di Studio

è necessario essere in possesso del diploma di Laurea vecchio ordinamento (previgente al D.M. 509/99) o specialistica/magistrale (o titolo di studio equipollente) in discipline scientifiche. I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione della borsa sono le esperienze formative, di ricerca o lavorative nelle materie attinenti all'oggetto della borsa, nonché le pubblicazioni scientifiche. Le esperienze devono essere maturate dopo il conseguimento del titolo di studio utile ai fini dell'accesso alla procedura comparativa, presso strutture pubbliche o private; è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

2.2.3 – Borsa di Perfezionamento Tecnico

è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o maturità). I titoli valutabili ai fini dell'assegnazione della borsa sono le esperienze formative, di ricerca o lavorative nelle materie attinenti all'oggetto della borsa. Le esperienze devono essere maturate dopo il conseguimento del titolo di studio utile ai fini dell'accesso alla procedura comparativa, presso strutture pubbliche o private; è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

I suddetti requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 3 - PROCEDURE

L'attribuzione delle borse avviene mediante procedura selettiva pubblica, nel rispetto dei principi di



trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. I criteri di valutazione sono definiti nei singoli bandi e tengono conto del curriculum scientifico e professionale dei candidati.

Si stabiliscono le seguenti linee guida per l'attivazione e la gestione delle procedure comparative pubbliche per l'attribuzione delle borse come sopra descritte:

- a) con riferimento alle Borse di Perfezionamento Tecnico e alle Borse di Studio, l'Amministratore unico, al fine di attivare le procedure, richiede ai responsabili di Settore della società di proporre ed elaborare uno o più progetti formativi entro il mese di ottobre di ciascun anno. La proposta di programma formativo dovrà precisare la tipologia di borsa prevista, tra Borsa di Studio e Borsa di Perfezionamento Tecnico, un piano formativo individuale per ciascuna borsa con obiettivi misurabili e attività didattiche e momenti di verifica oltre che il nominativo del dipendente a cui affidare il ruolo di tutor.
- b) Con riferimento alle Borse di Ricerca, il responsabile di settore propone l'attivazione di Borse legate alle finalità realizzative di progetti di ricerca, precisando il numero delle Borse di Ricerca, strutturando un piano formativo individuale, indicando la durata e le attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale previste, le risorse da utilizzare e il nominativo del dipendente a cui affidare il ruolo di tutor.
- c) A seguito di acquisizione di proposta formale da parte del responsabile del Settore di riferimento, preliminarmente all'avvio delle procedure di avviso e selezione, l'Amministratore unico verifica, sentito il responsabile del settore amministrativo, la disponibilità dei fondi sui quali si chiede di far gravare l'impegno di spesa e l'ammissibilità di tali costi e determina di conseguenza.
- d) L'importo della borsa non dovrà comunque essere inferiore a 25.000 €/anno lordi per la Borsa di Ricerca, a 20.000 €/anno lordi per la Borsa di studio, a 15.000 €/anno lordi per la Borsa di perfezionamento tecnico
- e) Gli avvisi sono predisposti dal responsabile del settore di riferimento con il supporto del tutor responsabile del progetto formativo a cui dovrà afferire il borsista, indicando necessariamente:
 - la tipologia e l'oggetto della borsa
 - l'indicazione del progetto di ricerca al quale si riferisce la borsa (nel caso delle Borse di Ricerca);
 - la durata, il luogo, le modalità per lo svolgimento dell'attività e l'importo assegnato al borsista;
 - i requisiti generali, i requisiti specifici, gli ulteriori titoli valutabili, nonché il luogo e le modalità di svolgimento delle prove;
 - il facsimile della domanda.

L'avviso di selezione può prevedere che, in caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa o la parte restante di essa possa essere messa a disposizione dei candidati classificati idonei secondo l'ordine di graduatoria. Lo scorrimento della graduatoria sarà in ogni caso possibile solo ove residui un periodo congruo per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto formativo.

- f) La procedura per la scelta dei candidati sarà disciplinata nel dettaglio dall'avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche, per almeno 15 giorni solari e consecutivi.



- g) La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione dell'Amministratore unico in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle domande. La competenza circa lo svolgimento della selezione spetta direttamente ai Componenti della Commissione. La funzione addetta al protocollo raccoglierà le domande di partecipazione pervenute nel rispetto dei termini stabiliti e le trasmetterà alla Commissione.
- h) Gli esiti della selezione per l'attribuzione delle borse, deliberati con provvedimento dell'Amministratore Unico saranno pubblicati sul sito istituzionale di Porto Conte Ricerche.
- i) Acquisita la determina dell'Amministratore Unico con l'approvazione della graduatoria di merito e l'assegnazione della borsa, l'ufficio preposto alla gestione amministrativa del personale, con il coordinamento del responsabile del settore amministrativo, curerà la predisposizione/compilazione/acquisizione di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell'attribuzione della borsa ed agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
- j) Al vincitore sarà data formale comunicazione di attribuzione della borsa e la stessa dovrà essere debitamente sottoscritta per accettazione, e restituita 5 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il vincitore, unitamente alla lettera di accettazione della borsa, dovrà consegnare alla funzione che si occupa del personale la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la insussistenza delle incompatibilità di cui al presente articolo 3 e l'inesistenza di conflitti di interessi.
- k) Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro il termine indicato la dichiarazione di accettazione della stessa, subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria. Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato la borsa non abbiano presentato la documentazione necessaria, o che una volta perfezionata l'attribuzione non diano inizio alla loro attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore, debitamente comprovati.
- l) Successivamente al conferimento della borsa, il tutor risponde direttamente del rispetto dei limiti di svolgimento dell'attività oggetto della borsa e svolgerà le ordinarie attribuzioni di verifica e di controllo.
- m) L'importo della borsa sarà erogato in quote mensili posticipate, a fronte della presentazione del report mensile del borsista sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano formativo. L'importo non è collegato a risultati produttivi né a prestazioni lavorative.
- n) Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente solo 2 borsisti, al fine di garantire la qualità della supervisione formativa e l'effettività del rapporto tutor-borsista.

ART. 4 - TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE BORSE

Le somme corrisposte a titolo di borsa di formazione costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR. La qualificazione fiscale delle somme erogate non incide in alcun modo sulla natura non lavorativa del rapporto, che resta esclusivamente formativo.

La Società opera le ritenute fiscali previste dalla normativa vigente e rilascia la Certificazione Unica.

Le borse non sono soggette a contribuzione previdenziale né a imposizione IVA.



ART. 5 - DIVIETO DI CUMULO E INCOMPATIBILITÀ

1. Non è ammesso il cumulo con altre borse di formazione a qualsiasi titolo conferite (ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero), incluso l'Assegno di Ricerca e il Dottorato di Ricerca.
2. Le Borse di formazione non sono compatibili con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
3. Non possono essere destinatari delle borse soggetti che abbiano intrattenuto rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con la Società nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso.

ART. 6 – RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO DELLA BORSA

1. Il conferimento della Borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli della Società.
2. L'attività formativa è svolta sotto il coordinamento del tutor, esclusivamente ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi, senza esercizio di poteri direttivi, disciplinari o gerarchici tipici del rapporto di lavoro.
3. L'attività di studio e l'erogazione della relativa borsa sono sospese nei periodi di assenza dovuti a malattia documentata, o nei confronti dei borsisti che si trovino nelle condizioni previste dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al "congedo di maternità" ovvero al "congedo di paternità" di cui all'art. 2 del medesimo decreto.
4. L'erogazione della borsa potrà quindi riprendere nel momento in cui cessa la causa di sospensione e sino alla scadenza prevista.
5. Qualora le risorse finanziarie a disposizione e la data di scadenza del progetto cui la Borsa afferisce lo dovessero consentire, Porto Conte Ricerche potrà valutare l'opportunità di prorogare la borsa medesima oltre il termine indicato, nel rispetto dei limiti di durata complessiva previsti dall'art. 7.
6. L'interruzione anticipata della borsa, sia per volere del titolare sia su iniziativa di Porto Conte Ricerche per il mancato rispetto degli obblighi assunti da parte del borsista, dovrà essere comunicata tempestivamente dalle parti per iscritto o tramite email.

ART. 7 - DURATA BORSA, RINNOVI E PROROGHE

La durata della borsa è stabilita nell'avviso ed è commisurata agli obiettivi formativi del Progetto.

La borsa non può eccedere i dodici (12) mesi e può essere rinnovata una sola volta, previa verifica documentata del raggiungimento degli obiettivi formativi e della persistente disponibilità finanziaria.

La durata complessiva della borsa, comprensiva di eventuale rinnovo, non può in alcun caso superare i ventiquattro (24) mesi.

Non sono ammessi rinnovi taciti o reiterazioni ulteriori della medesima borsa o di borse aventi contenuto formativo analogo.



ART. 8 - DOVERI DEL BORSISTA

L'attività di formazione si svolge presso la Società secondo modalità coerenti con il progetto formativo individuale.

Non è previsto un obbligo di orario di lavoro né l'inserimento del borsista nell'organizzazione aziendale. L'impegno richiesto ha carattere indicativo ed è funzionale esclusivamente al percorso formativo.

Il borsista non è soggetto a vincoli gerarchici né a poteri direttivi o disciplinari tipici del rapporto di lavoro.

Il borsista è tenuto ad osservare i seguenti adempimenti:

- effettuare, prima dell'inizio dell'attività, quanto richiesto nel presente regolamento
- svolgere le attività formative secondo tempi e modalità compatibili con il progetto formativo, concordati con il tutor ai soli fini organizzativi e funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi. L'orario di presenza è flessibile e finalizzato esclusivamente alle esigenze formative, senza vincoli di timbratura o controllo continuativo analogo a quello previsto per il personale dipendente
- concordare con il tutor le modalità di frequenza necessarie per l'attuazione del piano formativo e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
- rispettare tutte le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso Porto Conte Ricerche.
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo lo svolgimento della borsa per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e/o ogni altra attività o caratteristica riservata di Porto Conte Ricerche.

Qualora il beneficiario della borsa non ottemperi a uno qualsiasi dei predetti obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate, Porto Conte Ricerche potrà interrompere o sospendere l'attività di formazione.

ART. 9 - ASSENZE MALATTIA GRAVIDANZA INFORTUNIO

Il borsista, in accordo con il tutor, potrà programmare periodi di assenza compatibili con il raggiungimento degli obiettivi formativi. Assenze superiori a 25 giorni complessivi nell'anno, non giustificate da malattia documentata o forza maggiore, comportano la verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e, conseguentemente, la possibile revoca della borsa ai sensi dell'art. 12.

Le assenze per malattia documentata da certificato medico non superiori a 15 giorni complessivi nell'anno non comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Per periodi superiori, l'erogazione è sospesa ma il periodo di assenza non è computato ai fini della durata massima della borsa, purché non ecceda un sesto della durata complessiva.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga automatica della durata della borsa, che si estingue alla scadenza.

Porto Conte Ricerche ha facoltà di annullare l'assegnazione se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita complessivamente per la borsa.

Qualora la borsista dovesse trovarsi in stato di gravidanza e svolga la propria attività presso laboratori in cui vengano manipolati agenti chimici, fisici e biologici, la stessa dovrà informare immediatamente Porto Conte Ricerche del suo stato.



Porto Conte Ricerche, d'intesa con la borsista stessa, valuterà la possibilità di adibire la borsista ad altre attività non comportanti rischi, purché attinenti al piano e agli obiettivi formativi previsti nel progetto.

ART.10 - MONITORAGGIO ATTIVITA FORMATIVA

Il tutor redige **semestralmente** una relazione sintetica sulle attività svolte dal borsista, attestando:

- a) la coerenza tra attività effettuate e obiettivi del piano formativo;
- b) l'assenza di attività riconducibili agli indici di non pertinenza di cui all'art. 1, comma 8;
- c) il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi intermedi.

2. La relazione è trasmessa al responsabile del settore a cui il borsista afferisce che, in caso di elementi di criticità, segnala tempestivamente le eventuali problematiche all'Amministratore unico per le valutazioni di competenza.

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

Porto Conte Ricerche provvede direttamente alla stipula e al pagamento della polizza assicurativa per infortuni e malattie professionali INAIL per tutte le attività svolte presso le proprie sedi o in contesti organizzati dalla Società. Il borsista è tenuto a stipulare a proprie spese esclusivamente una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi per attività svolte autonomamente al di fuori delle sedi di Porto Conte Ricerche, per un importo non inferiore al milione di euro. Copia della polizza RC dovrà essere consegnata alla funzione personale 15 giorni prima dell'inizio delle attività.

ART. 12 - REVOCA E DECADENZA

La borsa può essere revocata in caso di:

- violazione grave del presente regolamento
- venir meno dei finanziamenti
- impossibilità di prosecuzione del progetto formativo

ART. 13 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I risultati della ricerca, le invenzioni, i software e ogni altro prodotto intellettuale sviluppato dal borsista nell'ambito delle attività formative sono di esclusiva proprietà di Porto Conte Ricerche, salvo diverso accordo scritto. Il borsista si obbliga a collaborare per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale della Società.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, Porto Conte Ricerche provvede al trattamento dei dati personali esclusivamente per gli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di assegnazione e gestione della borsa.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento si intende adottato nel rispetto della normativa vigente al momento dell'approvazione. Eventuali modifiche normative sopravvenute che incidano sulla qualificazione giuridica delle borse comporteranno l'adeguamento automatico del regolamento.



ART. 16 - STORICO DELLE REVISIONI

Revisione NUMERO	Data	Descrizione	Richiedente
00	27/03/2017	Prima emissione	Paolo Posadinu (Responsabile SA&SG)
01	11/04/2017	Aggiornamento	Paolo Posadinu (Responsabile SA&SG)
02	17/06/2026	Aggiornamenti normatvi	Paolo Posadinu (Responsabile SA&SG)